

Allegato "B" al numero 30527 di Raccolta

STATUTO

del CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI ALESSANDRIA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Articolo 1

E' costituita, con sede in Alessandria, via Venezia numero 7, un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - sezione di Alessandria", e sigla C.A.I. - Sezione di Alessandria. Essa ha durata illimitata.

Articolo 2

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5

Categorie di soci.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Benemeriti, ordinari, famigliari e giovani;

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Articolo 6

Chiunque intende divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la pote-



stà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I., lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione della sezione di Alessandria, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

I contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data potrà essere addebitata al socio la spesa per l'esazione.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Articolo 8

Diritti e doveri del socio.

1. I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche;

2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso dello scioglimento e liquidazione;

3) Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Articolo 9

La qualità di socio si perde per morte o estinzione dell'associazione, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo della sezione o dal Consiglio Centrale del C.A.I.

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza diritto alla restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Articolo 10

Morosità del socio.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento, alla sezione delle quote

associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli articoli del Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione.

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Tesoriere;
5. Il Segretario;
6. Il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 13

Cariche sociali.

Voto:

1. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Gratuità delle cariche:

1. Le cariche dell'Associazione sono elettive e a titolo gratuito.
 2. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
- Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

CAPO I - ASSEMBLEA

Articolo 14

Assemblea dei soci della sezione:



1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenti ad essa iscritti;
2. Assolve almeno alle seguenti funzioni specifiche:
 - determina preventivamente il numero dei consiglieri e li nomina;
 - adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
 - elegge i componenti degli organi della sezione ed i delegati all'Assemblea Nazionale tra i soci maggiorenti ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il voto per corrispondenza;
 - delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci, anche in misura maggiore di quella minima stabilita dall'assemblea dei delegati all'Associazione Nazionale;
 - approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci d'esercizio della sezione;
 - delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione di diritti reali su di essi.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le Assemblee straordinarie, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Consiglio Direttivo Centrale, del Consiglio Direttivo Regionale e del Collegio dei Revisori dei conti della sezione, oppure da un decimo dei soci maggiorenti della sezione.

Articolo 15

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Articolo 16

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, esclusi i Consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 17

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 18

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di

voti.

Tuttavia:

1. le deliberazioni concernenti l'acquisto e l'alienazione di beni immobili o la costituzione di diritti reali su di essi nonché le modifiche statutarie e regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti;
 2. la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
- Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

Articolo 19

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di diritti reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo, a norma dello Statuto del C.A.I.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della sezione; è composto da cinque a nove membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea tra i soci e durano in carica tre anni. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; il Consiglio elegge altresì un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 21

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.).

In particolare esso:

1. propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per eseguirlo;
2. convoca l'Assemblea;
3. redige annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo ed approva la relazione del Presidente;
4. delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
5. delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;
6. propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
7. delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.



Articolo 23

Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

CAPO III - PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; dura in carica tre anni; esso è rieleggibile una prima volta o lo può essere ancora almeno dopo un anno di interruzione; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

1. convoca le sedute dell'Assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
2. presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
3. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il candidato alla carica di Presidente della sezione, al momento dell'elezione, deve aver maturato anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Articolo 25

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

CAPO IV - SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 26

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Articolo 27

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità.

CAPO V - REVISORI DEI CONTI

Articolo 28

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dall'Assemblea per un triennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Articolo 29

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 30

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Articolo 31

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

Articolo 32

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un libretto di risparmio intestato all'Associazione stessa, presso un istituto di credito.

I mandati di pagamento possono essere firmati disgiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere.

Articolo 33

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione.

1. In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano;

2. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrare per non più di tre anni dal Consiglio Direttivo Regionale del C.A.I. e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale del Piemonte.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Articolo 34

La sezione può costituire, nella propria zona di attività, una o più sottosezioni, su domanda presentata da un comitato promotore al Consiglio Direttivo, corredata dai documenti di cui all'art. 32 comma 1) del Regolamento Generale del C.A.I. Il Consiglio Direttivo della Sezione provvede sulla domanda nei modi e nei termini previsti dall'art. 32 comma 2) dello stesso Regolamento Generale.

All'interno delle sezioni si possono costituire gruppi organizzati di soci per lo svolgimento in particolare di una delle attività statutarie o comunque di attività compatibili con i fini del C.A.I.

Articolo 35

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza e non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale.

Organi della Sottosezione sono: il Consiglio Direttivo composto da un Reggente e da numero cinque Consiglieri, e l'Assem-

blea dei soci.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo delle Sottosezioni possono essere invitate anche persone estranee al Consiglio, qualora questo lo ritenga utile o necessario.

Costituzione delle sottosezioni: La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

Scioglimento:

1. in caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei Revisori dei conti competente per territorio;
2. le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 36

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per controversie fra soci;
- Il Consiglio Direttivo Regionale del Piemonte, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Articolo 37

Contro le deliberazioni degli Organi Sezionali che si ritengano in violazione del presente Statuto, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data la possibilità di ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 26 marzo 2010

Firmati: MARCO TORTI

LUIGI ONETO Notaio